
Copertura dei costi dei servizi funebri

Il controllo alle Prefetture

a cura di Daniele Fogli

Con il decreto del Ministero dell'interno del 5/8/92 si delega alle Prefetture la verifica della copertura di almeno il 36% del complesso dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, tra cui quelli di onoranza, trasporto funebre ed illuminazione votiva gestiti dai Comuni.

Con decreto 5 agosto 1992 il Ministero dell'interno ha delegato le Prefetture a svolgere le funzioni, prima di competenza della direzione generale dell'amministrazione civile del Viminale, di controllo dei certificati per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di servizi a domanda individuale, degli acquedotti e dell'igiene urbana.

L'obiettivo di districarsi nella miriade di svarioni commessi dagli enti locali e la necessità di snellire gli iter procedurali avevano già indotto i responsabili del Ministero dell'interno a redarguire ufficialmente sindaci, assessori e funzionari locali addirittura con una circolare (datata 31 ottobre 1991, che reca il n. F.L. 34/91 e pubblicata sulla G.U. del 22 novembre 1991 n. 274).

A partire da quest'anno le Prefetture non dovranno più limitarsi ad acquisire certificati, a un loro controllo formale secondo i parametri indicati nella circolare dell'ottobre 1991, all'invio dei documenti e dei relativi atti riepilogativi al ministero. Entro un mese dal ricevimento dei modelli (e quindi entro il 30 maggio) le Prefetture dovranno invece:

- a) eseguire il controllo formale come prima;
- b) controllare la quadratura dei valori finanziari e la corrispondenza del tasso di copertura dei costi (36% per il complesso dei servizi a domanda individuale, tra cui trasporti, onoranze funebri ed illuminazione votiva, 50% minimo per la nettezza urbana, 80% minimo per gli acquedotti);
- c) restituire agli enti non in regola le certificazioni, prescrivendo il termine di 30 giorni per una loro

correzione in caso di errori formali o di conti che non quadrano;

- d) avviare la procedura sanzionatoria per le inadempienze sostanziali (la forma è corretta, i conti quadrano, ma il tasso di copertura è inferiore al dovuto);
- e) svolgere una vera istruttoria sulle dichiarazioni irregolari con un confronto con l'ente locale;
- f) emettere, infine, se del caso ovviamente, il decreto per l'irrogazione della sanzione che, come è noto, consiste nel "taglio" di una quota del fondo perequativo.

Quest'ultimo atto della complessa procedura resta affidato al Ministero che, con procedimento separato, disporrà una trattenuta sulle assegnazioni dei fondi perequativi degli anni successivi.

Con il controllo globale affidato alle Prefetture, che si troveranno a dover gestire un più ridotto numero di certificati, si dovrebbero cogliere due risultati: rispettare i tempi previsti migliorando l'efficienza del controllo; consentire anche una più attenta verifica con l'ente locale dei reali problemi che possono insorgere nell'applicazione della normativa. Sotto il profilo della regolarità contabile la riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche consentirà anche maggiori certezze. L'assegnazione a titolo provvisorio della quota di fondo perequativo pari all'incremento del 4,5% attribuito sulla base dello stesso contributo riconosciuto nel 1991, in attesa della certificazione sul costo dei servizi, infatti, sarà realmente tale e non un "provvisorio-permanente" che ha riflessi poi sui bilanci specie degli enti di minore dimensione.